

ecc.ma **Corte di Appello di \_\_\_\_\_**

***Sezione Penale***

***ISTANZA DI***

***Rescissione del giudicato***

***- Ex art. 629 bis c.p.p. -***

***Restituzione nel termine***

***- Ex art. 175 c.p.p. -***

Pec:

Il/La sottoscritto/a Avv/ta. \_\_\_\_\_ del Foro di \_\_\_\_\_, difensore di fiducia come da procura speciale a firma del sig/ra. \_\_\_\_\_, nato/a il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (Provincia) allo stato libero/a - in esecuzione della sentenza n. \_\_/\_\_\_\_ - Reg. Gen. n. \_\_\_\_/\_\_\_\_ RGNR n. \_\_\_\_/\_\_\_\_ - emessa dal Giudice in composizione monocratica presso il Tribunale di \_\_\_\_\_ in data \_\_.\_\_.\_\_\_\_ e divenuta definitiva in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_, con il presente atto

### **DICHIARA**

di proporre rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629 *bis* c.p.p., per la evidente nullità del decreto di citazione (sostituire se si tratta di altri atti fondamentali quali: Avviso di fissazione dell'udienza preliminare/Decreto che dispone il giudizio/Citazione a giudizio/Decreto penale di condanna) di cui all'art. 552 comma 3 c.p.p. in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 420 *bis* c.p.p.

### **Premesso**

In data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ spirava il termine per proporre appello avverso la sentenza n. \_\_\_\_/\_\_\_\_ emessa dal giudice monocratico presso il Tribunale di \_\_\_\_\_.

Il/La condannato/a sig/ra. \_\_\_\_\_ non ha mai avuto conoscenza dell'inizio del procedimento penale a suo carico.

Per ciò che attiene le notifiche degli atti del procedimento penale, è stato notificato, in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_, in mani proprie, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari con informazione di garanzia e informazione sul diritto di difesa e null'altro.

Il successivo atto da notificare, in mani proprie, era appunto il decreto di citazione a giudizio. Quest'ultimo, da quanto si evince agli atti, risulta essere stato notificato al/alla sir/ra. \_\_\_\_\_ a mezzo del servizio postale con avvenuto deposito (non essendo stato ritirato entro il 10° giorno dopo l'avviso immesso nella cassetta corrispondente dello stabile in indirizzo, perché il destinatario al momento della notifica era assente) così come indicato nelle relate di notifica (doc. all), e non a mani proprie.

A seguito di ciò, all'udienza del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ il giudice in composizione monocratica, nel verificare l'avvenuta notifica del decreto di citazione a giudizio, da come emergeva dalla relata di notifica, dichiarava a verbale (doc. all.) l'assenza dell'imputato/a e procedeva oltre sino all'emanata sentenza n. \_\_/\_\_\_\_ (doc. all.).

Infine, veniva notificato, a seguito di esecutività della sentenza emessa, al/alla sig/ra. \_\_\_\_\_ ordine di esecuzione per la carcerazione e decreto di sospensione del medesimo (doc. all.) e pertanto lo/la stesso/a veniva a conoscenza di un procedimento penale, e della emissione della sentenza, a suo carico.

### **Diritto**

La logica conclusione di ritenere che la notifica, del decreto di citazione a giudizio, non può essere ritenuta valida - se effettuata ai sensi dell'art. 157 comma 8 c.p.p. - la si ricava dalla lettura dell'art. 420 *bis* lett. a) c.p.p. il quale, oltre a volere una rigorosa valutazione sulla certezza che l'imputato ha ricevuto la notifica dell'atto in mani proprie, impone al giudice di dichiarare l'assenza dell'imputato solo quando è stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell'atto in mani proprie.

Solo dopo, quest'ultima verifica, il processo potrà essere celebrato in assenza dell'imputato perché certi "realisticamente" del fatto che quest'ultimo ne è a conoscenza.

Appare chiaro che, a seguito della disciplina del nuovo giudizio in assenza di cui alla L. n. 67 del 2014, la verifica della regolare costituzione delle parti passa attraverso un doppio controllo che deve essere operato dal giudice, ovvero, la regolarità dell'avvenuta notifica in base alle norme disciplinanti le formalità delle notificazioni e la possibilità o meno di dichiarare assente l'imputato, in base alla disciplina contenuta negli artt. 420 bis e seguenti c.p.p.

Nel caso di specie, la notifica del decreto che dispone il giudizio con avviso di deposito presso la casa comunale e non eseguita in mani proprie rende impossibile la verifica, appunto, dei presupposti della regolare costituzione del rapporto processuale e della regolarità della citazione degli imputati per l'udienza, essendo ulteriormente certi che il decreto di citazione a giudizio non è stato ritirato dagli imputati così come riportato nella relata di notifica. In buona sostanza prima di affrontare la questione del processo in assenza è necessario sottoporre verifiche approfondite per poter dichiarare l'esistenza delle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 420 bis c.p.p. ed essenzialmente si dovrà accertare la assoluta certezza che l'imputato sia a conoscenza del procedimento, certezza che può dichiararsi solo quando l'atto è stato notificato in mani proprie.

Il ricorso alla procedura di notificazione di cui all'art. 157, comma 8 c.p.p. (deposito presso la casa comunale) è possibile solo dopo aver tentato la notificazione mediante le modalità previste dai precedenti commi (consegna personale, persone abilitate presso la casa di abitazione o il luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa). *L'omissione di tali adempimenti determina la nullità della notifica a norma dell'art. 171, lett. d c.p.p., la quale inficiando il procedimento della vocativo in ius riveste carattere assoluto ai sensi dell'art. 179 c.p.p.* (cfr. Cass. Pen. sez. VI, 22/01/2015, n. 5722).

Secondo orientamento giurisprudenziale di recente pubblicazione *“la notifica a mezzo del servizio postale presso quest'ultimo indirizzo del decreto di citazione a giudizio dinanzi al Tribunale, eseguita per compiuta giacenza, oltre ad essere nulla, non appare in alcun modo idonea ad assicurare la conoscenza del processo, con la conseguenza che, se anche non si fosse verificata alcuna nullità, il giudice di primo*

*grado avrebbe dovuto rinviare l'udienza e disporre, ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p., comma 1, la notifica dell'avviso all'imputato personalmente a mezzo della polizia giudiziaria. La mancata osservanza di quest'ultima previsione avrebbe comportato il dovere della Corte d'appello, investita di specifica censura sul punto, di dichiarare, ai sensi dell'art. 604 c.p.p., comma 5-bis, la nullità della sentenza di primo grado e di trasmettere gli atti al primo giudice” (Cass. pen., Sez. V, Sent., (data ud. 04/05/2022) 05/08/2022, n. 30732).*

Pertanto, alla luce delle argomentazioni finora esposte e in considerazione di quanto enunciato dall'art. 171 comma 1 lettera b), si

### **CHIEDE**

Di Voler, con ordinanza,

- sospendere l'esecutività, ai sensi dell'art. 588 c.p.p., della sentenza n. \_\_\_\_/\_\_\_\_, della pena accessoria e dell'ordine di esecuzione per la carcerazione e decreto di sospensione del medesimo;
- dichiarare la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629 *bis* c.p.p., per la evidente nullità del decreto di citazione di cui all'art. 552 comma 3 c.p.p. in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 420 *bis* c.p.p.

In subordine,

- dichiarare la nullità della sentenza n. \_\_\_\_/\_\_\_\_ perché viziata, ai sensi dell'art. 179 c.p.p., da nullità assoluta, per la evidente nullità del decreto di citazione di cui all'art. 552 comma 3 c.p.p. in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 420 *bis* c.p.p.

In via ulteriormente gradata,

- ai sensi dell'art. 175 comma 2.1. e comma 2 *bis* c.p.p., restituire nel termine la parte per proporre impugnazione.

Con osservanza.

\_\_\_\_\_, li \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_

Avv. \_\_\_\_\_

Si allegano i seguenti documenti in copia:

1. Nomina difensore di fiducia con procura speciale;
2. relata notifica sig/ra. \_\_\_\_\_;
3. verbale di udienza del \_\_/\_\_/\_\_\_\_;
4. sentenza n. \_\_\_\_/\_\_\_\_;
5. ordine di esecuzione per la carcerazione e decreto di sospensione del medesimo.

Avv. \_\_\_\_\_